

CassaSalutePiù

STATUTO

Art. 1 - Denominazione

È costituita, ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile, l'Associazione denominata "CassaSalutePiù", di seguito definita "Associazione".

L'Associazione è retta dalle norme del presente Statuto e del Regolamento.

Art. 2 - Sede

L'Associazione ha sede in Bologna, via Larga n. 8.

Art. 3 - Scopo

L'Associazione ha lo scopo di attuare, senza fini di lucro, forme di assistenza sanitaria a favore dei soggetti di cui al successivo art. 5, anche in applicazione di contratti collettivi, accordi o regolamenti aziendali, in forma diretta o attraverso la stipulazione di polizze con imprese assicurative del Gruppo Unipol ed eventualmente con altre imprese assicurative.

L'Associazione può inoltre erogare, a favore dei soggetti di cui al successivo art. 5, le altre prestazioni assistenziali di cui all'art. 10 anche in applicazione di contratti collettivi, accordi o regolamenti aziendali.

Art. 4 - Durata

La durata dell'Associazione è fissata fino all'anno 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea.

Art. 5 - Associati

"Possono associarsi, assumendo la qualifica di "soci ordinari" nonché i corrispondenti diritti, obblighi ed oneri, le imprese datrici di lavoro subordinato o committenti e il rispettivo personale in quiescenza da questi indicato sulla base dei rispettivi accordi di lavoro o regolamenti aziendali, nonché le Associazioni di lavoratori autonomi o di liberi professionisti, nonché le persone fisiche che esercitano o hanno esercitato un'attività lavorativa, anche autonoma, nell'ambito della Repubblica Italiana e in essa residenti, che ne facciano, per iscritto, anche in via telematica, espressa richiesta e questa venga accolta ad insindacabile giudizio del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Sono "soci beneficiari" i lavoratori dipendenti e i lavoratori parasubordinati in attività, indicati dai rispettivi datori di lavoro e committenti nella loro qualità di "soci ordinari", nonché i lavoratori

autonomi o liberi professionisti, in attività o in quiescenza, indicati dalle rispettive Associazioni nella loro qualità di “soci ordinari”.

Sono “soci aggregati” i familiari dei “soci ordinari” persone fisiche e dei “soci beneficiari”.

I “soci ordinari” potranno recedere dall’Associazione comunicandolo per iscritto, anche in via telematica, al Consiglio di Amministrazione con le modalità e i tempi previsti dal Regolamento. Il recesso avrà effetto anche per i “soci beneficiari”, secondo le prescrizioni del Regolamento.

La perdita della qualità di “socio beneficiario” comporta l’automatica ed immediata esclusione di “socio aggregato”.

La perdita della qualità di “socio ordinario” persona fisica, comporta l’automatica ed immediata esclusione del rispettivo familiare avente la qualità di “socio aggregato”.

La qualità di socio ordinario e di socio beneficiario nonché di socio aggregato cessa anche in caso di mancato versamento delle quote sociali e dei contributi di cui all’art. 7, decorsi i termini previsti dal Regolamento.

La cessazione della qualità di “socio ordinario”, “socio beneficiario” e “socio aggregato” determina l’estinzione dei diritti e degli obblighi ad essa inerenti.

Art. 6 - Quote sociali

Le spese di gestione dell’Associazione sono a carico dei “soci ordinari”. Le spese di gestione non possono essere calcolate sui “soci aggregati”. Tali spese verranno sostenute attraverso quote sociali annuali che i “soci ordinari” saranno tenuti a corrispondere, nella misura che verrà stabilita di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione entro i termini previsti dal Regolamento.

In nessun caso è consentito il trasferimento di quota sociale e la rivalutabilità della stessa.

Art. 7 - entrate e patrimonio

Le entrate dell’Associazione sono costituite:

- dalle quote sociali di cui al precedente art. 6;
- dai contributi versati dai “soci ordinari” persone fisiche e dai “soci ordinari” persone giuridiche per conto dei rispettivi “soci beneficiari” che siano lavoratori dipendenti, parasubordinati o associati. In nessun caso è consentita la trasmissibilità dei contributi e la rivalutabilità degli stessi;
- da ogni altro provento che spetti o affluisca all’Associazione a qualsiasi titolo.

Il patrimonio dell’Associazione è costituito da ogni bene o credito di cui, a qualsiasi titolo, essa divenga proprietaria o titolare.

L'Associazione istituisce una gestione e una contabilità separata al fine di distinguere nettamente i contributi che vanno ad alimentare le prestazioni sanitarie integrative dagli eventuali contributi che vanno ad alimentare le altre prestazioni di cui all'art. 10, nonché le conseguenti erogazioni.

Durante la vita della Associazione è vietato distribuire ai soci utili o avanzi di gestione, nonché fondi e riserve di capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 8 - Gestione delle risorse

L'Associazione utilizza le contribuzioni ricevute ai sensi dell'Art. 7 per l'erogazione delle prestazioni in forma diretta o tramite la sottoscrizione di polizze assicurative con imprese del Gruppo Unipol ed eventualmente con altre imprese assicurative.

L'Associazione utilizza l'importo delle quote sociali a copertura delle spese e degli oneri della propria gestione.

Art. 9 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio di Amministrazione predisporrà il bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro sei mesi dalla chiusura di ogni esercizio.

Art. 10 - Prestazioni

L'Associazione eroga prestazioni di assistenza sanitaria a favore dei "soci ordinari" persone fisiche, dei "soci beneficiari" e dei "soci aggregati".

L'Associazione può inoltre erogare ai soggetti di cui al comma precedente, le prestazioni assistenziali di cui all'art. 51 del T.U.I.R. nonché tutte o parte delle seguenti prestazioni assistenziali per i casi di:

- morte per qualunque causa;
- morte o invalidità permanente derivante da infortuni professionali ed extraprofessionali;
- invalidità permanente da malattia.

Per i "soci beneficiari" che siano lavoratori dipendenti, le prestazioni sono erogate dall'Associazione in conformità a quanto previsto dai contratti collettivi, accordi o regolamenti aziendali ad essi applicabili.

Art. 11 - Amministrazione

L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di quattro ad un massimo di dodici membri nominati per la metà dall'Assemblea ordinaria, a cui spetta altresì determinarne il numero, e per l'altra metà da Unisalute S.p.A.. Gli Amministratori rimangono in carica per la durata di un triennio e sono rieleggibili. Ove vengano a mancare, per

qualsivoglia causa, uno o più dei componenti il Consiglio di Amministrazione nominati dall'Assemblea, lo stesso Consiglio, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, provvederà alla sua prima riunione a sostituirlo o sostituirli fino alla prossima Assemblea. Ove al contrario, gli Amministratori che vengano a mancare siano stati nominati da Unisalute S.p.A., sarà la stessa società a sostituirli.

Gli Amministratori nominati in sostituzione di quelli venuti a mancare scadranno con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Qualora vengano a cessare tutti gli Amministratori, deve essere convocata d'urgenza l'Assemblea dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo tutti gli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 12 - Cariche e funzionalità del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i suoi membri un Presidente, un Vice Presidente ed un Segretario. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.

Il Presidente, ove impedito, verrà sostituito in tutte le sue attribuzioni dal Vice Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario, o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e, comunque, almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea.

Le convocazioni, con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno e dell'eventuale documentazione, sono fatte con comunicazione scritta, da inviare ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, almeno 7 giorni prima della data della riunione, all'indirizzo notificato all'Associazione da ciascun Amministratore e da ciascun Sindaco.

In casi di particolare urgenza, la convocazione di cui al comma precedente è effettuata tramite mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 3 giorni prima della data della riunione.

E' consentita agli Amministratori ed ai Sindaci la partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione mediante mezzi di telecomunicazione. In tale ipotesi, chi presiede la riunione accerta - dandone atto a verbale - l'identità degli Amministratori e dei Sindaci presenti anche mediante collegamento con mezzi di telecomunicazione.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei Consiglieri presenti.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che dovrà essere sottoscritto da chi ha presieduto l'adunanza e dal segretario.

Art. 13 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, salvo quanto la legge, l'atto costitutivo e lo Statuto riservano alla competenza esclusiva dell'Assemblea.

Nell'esercizio di tali poteri il Consiglio di Amministrazione, in particolare:

- elegge il Presidente e il Vice Presidente tra i membri del Consiglio;
- convoca l'Assemblea;
- cura l'esecuzione delle delibere assembleari;
- delibera in merito all'ammontare dei contributi richiesti per l'erogazione delle prestazioni;
- delibera la stipulazione delle polizze;
- delibera la gestione dei contributi per l'erogazione delle prestazioni in forma diretta;
- cura la gestione dell'Associazione;
- delibera sulle richieste di adesione all'Associazione;
- determina l'ammontare delle quote sociali che i "soci ordinari" sono tenuti a corrispondere ai sensi dell'art. 6 che precede;
- predispose e presenta all'approvazione dell'Assemblea ordinaria il bilancio;
- approva il Regolamento dell'Associazione e le eventuali successive modifiche;
- sottopone all'Assemblea eventuali proposte attinenti agli indirizzi generali dell'Associazione e alle modifiche dello Statuto, nonché alla procedura di liquidazione dell'Associazione medesima;
- apporta allo Statuto le modifiche che si rendono necessarie a seguito di eventuali variazioni della Legge o della normativa secondaria di attuazione, nonché di richieste degli Enti di vigilanza. Tali modifiche vengono comunicate all'Assemblea ordinaria alla prima adunanza successiva alle modifiche stesse.

Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti stabiliti dalla legge, può delegare propri specifici poteri concernenti la gestione ordinaria dell'Associazione al Presidente, al Vice Presidente ed ai singoli Consiglieri.

Art. 14 - Rappresentanza legale e firma sociale

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione sia nei confronti dei terzi che in giudizio e cura l'esecuzione di quanto deliberato dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione.

La firma sociale spetta, disgiuntamente, al Presidente, al Vice Presidente e a quei membri del Consiglio cui viene delegata dal Consiglio stesso.

Per le disposizioni riguardanti il pagamento di importo singolo superiore ad euro 200.000,00 (duecentomila/00) è necessaria la firma congiunta di Presidente e Vicepresidente ovvero di uno di essi con un altro Consigliere.

Art. 15 - Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è costituito da due membri effettivi e due supplenti, eletti per tre anni dall'Assemblea. L'Assemblea nomina altresì il Presidente del Collegio.

I componenti del Collegio Sindacale sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale delibera all'unanimità.

Al Collegio spettano i compiti ed i doveri previsti dall'articolo 2403 e seguenti del Codice Civile, ivi

compreso il controllo contabile ex art. 2409 - bis c.c.

Spetta in particolare al Collegio vigilare sulla coerenza e compatibilità dell'attività dell'Associazione con il suo scopo assistenziale.

I Sindaci partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea.

Nessun compenso è dovuto ai Sindaci.

Il Sindaco che cessa dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito dal supplente. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

Se con i Sindaci supplenti non si completa il collegio dei Sindaci, deve essere convocata l'Assemblea perché provveda all'integrazione del Collegio medesimo.

Art. 16 - Assemblea

L'Assemblea è l'organo deliberativo dell'Associazione.

La convocazione dell'Assemblea è effettuata mediante comunicazione scritta, contenente

l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, diretta a ciascun "socio ordinario" e a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci. Detta convocazione dovrà essere inviata almeno dieci giorni prima della data della riunione, all'indirizzo notificato all'Associazione dai predetti soggetti.

In caso di particolare urgenza, la comunicazione di cui al comma precedente potrà essere effettuata mediante mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 3 giorni prima della data della riunione.

L'Assemblea in seduta ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il 30 giugno, per l'approvazione del bilancio.

L'Assemblea deve essere altresì convocata quando lo richiedano, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, almeno un decimo dei "soci ordinari" ovvero tre membri del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea può essere convocata anche al di fuori della sede sociale, purchè in Italia.

Art. 17 - Partecipazione all'Assemblea

"Tutti i "soci ordinari" hanno diritto di partecipare all'Assemblea, anche facendosi rappresentare, con delega, da altro socio ordinario.

Ogni socio ordinario non può farsi portatore di più di numero 30 (trenta) deleghe.

Resta facoltà dell'Assemblea modificare il numero massimo di deleghe.

Le deleghe non potranno essere rilasciate a Consiglieri.

I "soci ordinari" persone giuridiche partecipano all'Assemblea a mezzo di proprio rappresentante da essi autorizzato a farlo.

I "soci ordinari" persone fisiche in quiescenza, indicati dalle imprese datrici di lavoro subordinato o committenti sulla base dei rispettivi accordi di lavoro o regolamenti aziendali, partecipano all'Assemblea tramite il rappresentante del "socio ordinario" persona giuridica di riferimento.

La qualità di "socio beneficiario" e di "socio aggregato" non conferisce il diritto di partecipare all'Assemblea."

Art. 18 - Cariche e funzionalità dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente. In mancanza, l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea designa un Segretario e, se del caso, due scrutatori.

In apertura di adunanza il Presidente verifica la regolarità delle deleghe, nonché il diritto di intervento all'Assemblea.

Al termine il Segretario redige, in apposito libro, il processo verbale dell'adunanza che verrà sottoscritto dal Presidente, dal segretario stesso e, nella eventualità, dagli scrutatori.

In caso di Assemblea straordinaria, il relativo verbale deve essere redatto da un Notaio.

Art. 19 - Poteri dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio;
- nomina i membri del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del loro numero, e del Collegio dei Sindaci;
- nomina il Presidente del Collegio dei Sindaci;
- delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci e sulla loro revoca;
- delibera su eventuali proposte, formulate dal Consiglio di Amministrazione, in materia di indirizzi generali sull'attività dell'Associazione;
- delibera su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria delibera in materia di:

- modifiche dello statuto proposte dal Consiglio di Amministrazione;
- scioglimento dell'Associazione;
- su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei "soci ordinari" e delibera con il voto favorevole della metà più uno dei presenti.

Qualora l'Assemblea non sia validamente costituita in prima convocazione, l'avviso di convocazione di cui all'art. 16, conterrà anche la data, l'ora e il luogo per la seconda convocazione la quale potrà tenersi dopo che siano trascorse almeno 24 ore dalla prima riunione.

In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei "soci ordinari" intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 20 - Scioglimento

L'Associazione si scioglie per deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei "Soci ordinari" anche in seconda convocazione.

L'Assemblea straordinaria con la delibera che determina lo scioglimento dell'Associazione stabilisce i criteri della liquidazione e nomina uno o più liquidatori per gli adempimenti di legge, determinandone i poteri. Il patrimonio residuo dell'Associazione dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità.

Art. 21 - Controversie

Tutte le eventuali controversie sociali tra gli Associati e tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, saranno risolte mediante arbitrato irrituale, in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Bologna, da un arbitro unico nominato secondo detto Regolamento, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare.

L'arbitro unico deciderà secondo diritto regolando lo svolgimento del giudizio arbitrale nel modo che riterrà più opportuno; la sua decisione viene fin d'ora riconosciuta dalle parti come manifestazione della loro volontà contrattuale.

La presente clausola compromissoria non preclude a ciascuna delle parti la possibilità di adire il giudice ordinario per l'ottenimento di provvedimenti, in particolari monitori e cautelari, non concedibili dagli arbitri. In tal caso esclusivamente competente è il foro di Bologna.

Art. 22 -Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto o da esso non diversamente regolato, valgono le disposizioni di legge e regolamentari applicabili.